

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3099 Anno 2017

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: ALMA MARCO MARIA

Data Udiienza: 21/12/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a Ortona il 02/04/1944

avverso la sentenza del 19/06/2014 della Corte di Appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 19 giugno 2014 la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza in data 12 aprile 2012 del Tribunale di Lanciano, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati di falsità in scrittura privata e truffa e lo ha condannato a pena ritenuta di giustizia.

In estrema sintesi, si contesta all'imputato di avere apposto o fatto apporre una falsa firma su di un contratto di finanziamento intestato ad altra persona e con il quale ottenne il denaro necessario per l'acquisto di un'autovettura. I fatti risalgono agli inizi del febbraio 2008 ed all'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata.



2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato personalmente, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'intervenuta remissione tacita della querela.

Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente che il Tribunale di Lanciano aveva dichiarato la non procedibilità dell'azione penale in relazione ai reati ascritti ritenendo che la persona offesa dal reato (Cerciello Maione), nonostante fosse stata ritualmente e reiteratamente citata a comparire in udienza con l'avviso che una sua assenza ingiustificata avrebbe potuto essere apprezzata come volontà tacita di remissione della querela, non era effettivamente comparsa e ciò portava a ritenere sussistente una situazione di remissione tacita della querela.

La Corte di appello, per contro, per ribaltare la sentenza di primo grado si sarebbe limitata a procedere all'audizione della predetta persona offesa ex art. 603 cod. proc. pen. senza peraltro occuparsi della problematica relativa alla remissione tacita della querela.

Peraltro – osserva ancora il ricorrente - la stessa persona offesa aveva dato atto che circa sei mesi dopo la vicenda di cui al presente processo aveva ricevuto comunicazione del fatto che il richiesto finanziamento era stato estinto.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva.

Sostiene il ricorrente che nel caso in esame la Corte di appello non avrebbe rispettato i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. trascurando il fatto che i precedenti penali dei quali era gravato erano assai risalenti nel tempo e che egli si era attivato per l'eliminazione delle conseguenze dannose della propria condotta.

3. La difesa dell'imputato in data 22 novembre 2016 ha fatto pervenire nella Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale sostanzialmente ha ribadito le doglianze di cui al primo motivo di ricorso aggiungendo che la Corte di appello avrebbe proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in assenza delle condizioni di legge ed allorquando la condizione di improcedibilità dei reati in contestazione si era già realizzata.

4. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Lanciano, come detto, nel pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato aveva espressamente dato atto che alla persona offesa era stato notificato atto di citazione contenente l'espresso

avvertimento che una sua assenza ingiustificata avrebbe potuto essere interpretata come volontà tacita di remissione della querela e, essendosi ciò verificato, aveva deciso in senso conforme.

Al di là del fatto che la sentenza della Corte di appello nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado non ha dedicato una sola parola alla problematica della remissione tacita della querela (il che renderebbe *ex sé* viziata la sentenza impugnata) e che non risulta dalla sentenza stessa che la persona offesa abbia in qualche modo manifestato la propria volontà di proseguire nell'istanza di punizione dell'imputato, va detto che in tempi recentissimi le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità sono tornate ad occuparsi della problematica chiarendo che «Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela» (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239).

Corretta era stata quindi la decisione del Tribunale e l'intervenuta remissione tacita della querela non poteva essere sanata dalla mera nuova citazione della persona offesa a rendere dichiarazioni in sede di appello.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. In ogni caso il reato di cui all'art. 485 cod. pen. è stato anche abrogato dal D.lgs. 7/2016.

Non essendo stato altrimenti stabilito, il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali.

4. Quanto detto rende superati gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 21/12/2016.

